Pensioni degli autonomi e nuovi accertamenti: quando il maggior debito contributivo può “bloccare la pensione”

Con una “notizia” pubblicata il 19 ottobre 2026, dal titolo “Indicazioni per i lavoratori autonomi”, l’Inps richiama l’attenzione sugli effetti che nuovi accertamenti contributivi o fiscali possono produrre su una pensione già in erogazione.

La comunicazione dell’Istituto previdenziale si apre con un’affermazione dal tono particolarmente perentorio: “L’accertamento dell’INPS o dell’Agenzia delle Entrate può bloccare la pensione”.

L’Inps chiarisce quindi che, qualora da un successivo accertamento emerga un ricalcolo dei contributi determinanti ai fini del diritto al trattamento pensionistico, la prosecuzione dell’erogazione può essere subordinata al versamento dell’importo dovuto, da effettuare in unica soluzione entro 30 giorni. In mancanza del pagamento, il provvedimento di concessione della pensione può essere annullato con effetto dalla decorrenza originaria, con conseguente recupero delle somme già erogate.

La “notizia” non introduce, tuttavia, una nuova regola. L’inps richiama espressamente il messaggio 2 ottobre 2026, n. 3113, con il quale erano state fornite articolate indicazioni operative sulla decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Pensioni dei lavoratori autonomi: quando la regolarizzazione dei contributi non fa slittare la decorrenza

Con il messaggio 2 ottobre 2026, n. 3113, l’Inps torna sulla disciplina della decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, fornendo nuove indicazioni sulla gestione delle domande interessate da regolarizzazioni contributive successive alla presentazione dell’istanza di pensione.

Il messaggio integra e precisa le istruzioni contenute nella circolare Inps 7 ottobre 2022, n. 110, che aveva disciplinato gli effetti sulla decorrenza pensionistica delle regolarizzazioni di omissioni contributive relative a periodi precedenti alla domanda.

Il nuovo documento interpretativo assume particolare interesse perché delimita con maggiore precisione l’ambito di applicazione della regola dello slittamento e, soprattutto, individua una serie di fattispecie nelle quali la regolarizzazione effettuata dopo la domanda non determina il differimento della decorrenza della pensione.